

**Ai componenti dell'Assemblea
ProfessionItaliane**

Circolare n. 02 - Prot. n. 035/2023

Roma, 5 aprile 2023

**OGGETTO: LE PROPOSTE DI PROFESSIONITALIANE, ADEPP E CONFPROFESSIONI
AL MINISTRO DEL LAVORO DR.SSA MARINA CALDERONE.**

Cari Presidenti,

si è tenuto lo scorso 2 febbraio presso il Ministero del Lavoro il Tavolo tecnico delle rappresentanze ordinistiche.

Gli argomenti affrontati hanno riguardato, in particolare: approvazione/miglioramento del provvedimento dell'equo compenso, un forte intervento normativo per il rilancio delle Società tra Professionisti, coinvolgimento degli Ordini e dei Collegi professionali nelle politiche attive sul lavoro, attivazione di attività sussidiarie dei professionisti per la P.A.

Sull'equo compenso le rappresentanze dei professionisti hanno giudicato positivamente la volontà politica di approvare in breve tempo il ddl trasmesso al Senato in seconda lettura. Tuttavia, hanno evidenziato come sia necessario approvare alcune modifiche a tutela reale delle esigenze dei liberi professionisti, a garanzia della qualità delle prestazioni e degli interessi dei cittadini, anche in una fase successiva. In primis l'estensione a tutti i committenti dell'obbligo del rispetto della legge sull'equo compenso. Inoltre, si richiede un intervento sul tema sanzionatorio.

Sulle STP si chiede di intraprendere iniziative concrete per favorire i processi aggregativi dei professionisti. Le attuali criticità alle aggregazioni, infatti, risiedono soprattutto nei limiti

strutturali della disciplina legislativa che regola le Società tra Professionisti. Servono, in particolare, interventi sulla governance delle STP, con particolare riferimento alla soglia dei soci di capitale, sul piano fiscale rendendo eventualmente neutri i passaggi dagli studi professionali alle STP, nell'ambito dell'autonomia regolamentare delle Casse previdenziali in tema di contributi. In tema di politiche attive sul lavoro si richiede una maggiore sinergia tra Ordini e Collegi, associazioni del settore libero-professionale e agenzie delle politiche attive sulla base di un modello di partenariato. Inoltre, si chiede la piena parificazione tra professionisti e imprese, in relazione alla parità di trattamento relativa a determinate misure ed incentivi, attualmente destinati alle sole imprese e dai quali i professionisti sono esclusi. Per quanto riguarda i rapporti con la P.A., le rappresentanze hanno sottolineato la necessità che i professionisti, sulla scorta della loro presenza nel sistema di impresa e nel mercato, diventino un interlocutore privilegiato di Governo e Regioni nel lavoro di semplificazione delle norme e procedure che gravano sull'attività professionali e delle imprese. Inoltre hanno chiesto l'applicazione concreta del principio di sussidiarietà sulla base di una serie di proposte operative che saranno inviate a breve.

Per quanto riguarda il sistema ordinistico ProfessioniItaliane ha suggerito un emendamento sulla loro natura giuridica che, nello specifico, prevede che ogni volta che il legislatore voglia estendere agli Ordini e Collegi professionali obblighi e previsioni che riguardano la P.A. lo debba affermare esplicitamente, sulla base di criteri di compatibilità.

Inoltre, sono state evidenziate le proposte elaborate per migliorare la sicurezza sui luoghi di lavoro.

Infine, sono state chieste tutele per i consiglieri dirigenti di Ordini e Collegi, quali ad esempio permessi non retribuiti che gli consentano di svolgere i propri compiti ordinistici.


Per quanto concerne le Casse di previdenza dei professionisti si ribadisce l'esigenza di garantire autonomia agli enti, di potenziare la loro possibilità di offrire welfare anche grazie a interventi sulla fiscalità che attualmente li penalizza, di semplificare i meccanismi di vigilanza e controllo e di rivalutare e aggiornare le regole sulla sostenibilità previdenziale

Al termine dei lavori ProfessioniItaliane, Adepp e Confprofessioni hanno ringraziato il Ministro Calderone per la disponibilità e hanno espresso ottimismo per i frutti che potrà dare il lavoro svolto nell'ambito del Tavolo, impegnandosi a continuare l'impegno comune a presentare proposte unitarie, in particolare sul tema delle Società tra Professionisti.

Si allegano i documenti consegnati.

Cordiali saluti.

Dott. Rosario De Luca
Vicepresidente ProfessioniItaliane



Ing. Armando Zambrano
Presidente ProfessioniItaliane



**MINISTERO DEL LAVORO
TAVOLO TECNICO DELLE PROFESSIONI ORDINISTICHE**

**PROPOSTE OPERATIVE DELLE ASSOCIAZIONI
PROFESSIONITALIANE – ADEPP – CONFPROFESSIONI
2 febbraio 2023**

Le rappresentanze delle professioni ordinistiche italiane, nel ribadire l'indispensabile apporto di esse alla crescita ed al progresso del Paese, e facendo seguito ai documenti più ampi già trasmessi, hanno individuato i temi prioritari inseriti, in via d'urgenza, in un primo documento di proposte da sottoporre al Ministro del Lavoro dr.ssa Marina Calderone, come concordato nella riunione al Ministero del 14/11/2022.

I Professionisti Italiani ringraziano il Ministro per l'attenzione e la disponibilità mostrati e confidano molto nell'opportunità di collaborare nell'ambito del tavolo di lavoro costituito.

Di seguito i capitoli dei temi affrontati.

1) EQUO COMPENSO

Valutiamo positivamente la volontà politica di approvare, in brevissimo tempo, il progetto di legge già trasmesso al Senato per la seconda lettura. Tuttavia, riteniamo che la futura approvazione delle modifiche sottoelencate possa contribuire alle reali esigenze dei professionisti, garantendo l'obiettivo primario di assicurare un equo compenso:

a) **Estensione a tutti i committenti dell'obbligo del rispetto della legge sull'equo compenso;** in subordine riduzione dei parametri dimensionali stabiliti dalla legge (attualmente riferiti alle sole imprese con alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o che abbiano presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro).

b) **Intervento sull'impianto sanzionatorio:** l'equo compenso è un diritto soggettivo del professionista e rappresenta una tutela a suo favore nei confronti dei committenti forti. In tal senso è congegnato l'intero sistema normativo, che, non a caso, prevede che la relativa azione giudiziaria competa al solo professionista parte lesa.

In relazione all'iter della legge saranno proposti emendamenti tenendo conto dei contributi già elaborati e rivisti insieme.

2) SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI

Promozione dei processi aggregativi ed STP: le Società tra professionisti sono il **principale modello organizzativo in grado di sostenere i processi di aggregazione delle attività professionali**, e possono costituire lo strumento per assicurare solidità, multidisciplinarietà e dinamicità ai professionisti italiani nel mercato integrato europeo dei servizi professionali. La sua diffusione è tuttavia ancora molto limitata: Infocamere ne censisce poco più di 5.000, mentre in Europa la forma societaria rappresenta di gran lunga la modalità principale di organizzazione dei servizi professionali.

La ragione della ritrosia dei professionisti ad aggregarsi è da ricercare anzitutto nei limiti strutturali della disciplina legislativa dello strumento delle Stp. Tre, a nostro avviso, gli ambiti prioritari di intervento per il legislatore:

a) **Governance Stp**: la soglia di soci di capitale all'interno dell'assetto societario dovrebbe essere armonizzata con la disciplina degli altri paesi europei, attraverso una regolamentazione più flessibile delle possibilità di intervento dei soci finanziatori.

b) Rendere **fiscalmente neutre le operazioni di conferimento e trasformazione di studi professionali**, anche in forma associata, in Stp;

c) Nel rispetto del principio di autonomia in ambito previdenziale tenendo conto dell'eterogeneità, delle peculiarità e delle diverse regole vigenti nelle Casse, la strada da seguire e da condividere sarebbe quella di iniziativa legislativa, mediante la previsione e l'adozione di una normativa in materia che rinvii all'autonomia regolamentare delle singole Casse.

3) TUTELE CONSIGLIERI DIRIGENTI ORDINI E COLLEGI

Permessi non retribuiti a favore dei Consiglieri nazionali e territoriali degli Ordini e Collegi Professionali

Si fa riferimento al principio espresso dall'art. 51 Cost., che al terzo comma riconosce a "chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive" il "diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro", e tenendo conto dell'assenza di una sua espressa attuazione con riferimento ai consiglieri nazionali e regionali dell'Ordine dei Giornalisti, richiede la verifica della possibilità di riconoscere a questi ultimi un simile diritto, ritenendolo fondato sul valore precettivo della norma costituzionale, con la previsione della possibilità della concessione di ulteriori permessi non retribuiti, rispetto a quelli già previsti dagli istituti del contratto collettivo di riferimento.

Va premesso che l'affermazione di principio contenuta dal terzo comma dell'art. 51 Cost. deve essere considerata quale dichiarazione di contenuto generale, che richiede pertanto, ai fini della sua applicazione effettiva e cogente, l'attuazione da parte di una norma di diritto positivo o, quantomeno, della sua previsione nell'ambito della disciplina contrattuale del rapporto di lavoro, come avviene nel caso citato con il quesito stesso.

In definitiva, alla luce di quanto sopra rilevato, appare utile estendere l'applicazione concreta del principio recato dal terzo comma dell'art. 51 Cost.. La giurisprudenza della Corte costituzionale infatti assegna al precetto il compito di individuare un contenuto minimo della portata dell'affermazione, suscettibile di estensione (Corte cost., 194/81). Tuttavia tale operazione non può che avvenire per il tramite di specifiche norme che, di volta in volta, regolino detta applicazione, in ossequio alla esigenza di tassatività richiesta dalla giurisprudenza e dalle posizioni espresse con i citati interpelli ministeriali. Ciò premesso, è altresì plausibile che permessi non retribuiti, così come richiesto, per le finalità di cui all'art. 51, co. 3, Cost., possano ulteriormente essere riconosciuti attraverso la contrattazione collettiva, rappresentando, la sede delle relazioni industriali, luogo utile a normare la materia. Appare però evidente che, in assenza di alcuna specifica previsione, riferita

ad una delle fonti appena citate, debba escludersi la possibilità di qualsiasi operazione di applicazione analogico-estensiva della disciplina vigente.

Pertanto, è necessaria, ai fini di consentire l'attuazione del principio costituzionale enunciato, l'approvazione di un articolo di legge, che definisca tale possibilità.

4) POLITICHE ATTIVE - SPORTELLI LAVORO/INCENTIVI

Vanno individuate normative per la creazione di politiche attive che creino migliori condizioni ed opportunità per il lavoro dei liberi professionisti, in coordinamento con le proposte relative all'affidamento alle organizzazioni professionali di gestire sportelli per il lavoro ed agli incentivi per i professionisti, assicurando l'equiparazione, su questi aspetti, con il regime delle imprese.

Politiche attive: Le politiche attive sono da sempre il tallone d'Achille delle politiche del lavoro, quelle rivolte ai lavoratori autonomi lo sono in modo ancor più grave. Lo **Statuto del Lavoro autonomo** prevedeva infatti che i centri per l'impiego e gli organismi **autorizzati alla intermediazione** potessero predisporre uno sportello dedicato al lavoro autonomo nel quale erogare attività raccolta di domanda e offerta di lavoro e alla fornitura di informazioni, a professionisti e a imprese, in merito alle procedure per l'avvio di un'attività autonoma e per l'accesso a commesse e appalti pubblici, alle agevolazioni pubbliche sia nazionali sia locali e alle opportunità di credito. Attraverso lo strumento della convenzione il legislatore mirava a coinvolgere una molteplicità di soggetti del mondo professionale e della relativa rappresentanza. Gli **sportelli per il lavoro autonomo dei centri dell'impiego**, previsti dall'art. 10 dalla legge 81/2017, sono **però rimasti sulla carta e non hanno trovato ancora disciplina specifica di attuazione.**

Occorrono pertanto misure mirate basate sulla costruzione e progettazione di sportelli dedicati al lavoro autonomo presso i centri per l'impiego. Un intervento, quest'ultimo, che potrà favorire anche una **maggiore sinergia tra Ordini e Collegi, associazioni del settore libero-professionale** e agenzie delle politiche attive, secondo un **modello di partenariato** che determina da sempre ottimi risultati negli altri Paesi europei, e che può contribuire a rendere più efficaci, ed al contempo meno burocratizzate, le amministrazioni coinvolte in questo servizio. Un'efficace riforma delle politiche attive, infatti, passa necessariamente attraverso uno snellimento delle strutture e delle procedure che faccia leva sulle competenze offerte dalle forze sociali.

Siamo sempre più convinti e consapevoli che l'adeguatezza delle prestazioni previdenziali e la sostenibilità dipendono dall'andamento dei mercati del lavoro sottostanti, nonché dalla capacità e continuità reddituale.

Sarebbe dunque opportuno modificare e aggiornare le norme sulla sostenibilità previdenziale, ancorandole all'andamento del mercato del lavoro e adeguandole ai cambiamenti in corso quali: la trasformazione delle attività; l'affermarsi di un mercato dei servizi nazionale ed europeo – quindi con maggiore concorrenza; l'aumento dei costi amministrativi di ingresso alla professione; la repentina obsolescenza delle competenze e il necessario aggiornamento continuo; l'affermarsi di modelli di studio professionali multidisciplinari e a rete; nonché la volatilità legislativa e amministrativa che purtroppo caratterizza il nostro Paese.

Incentivi e parità di trattamento per tutti gli operatori economici: i professionisti risultano immotivatamente esclusi da tutta una serie di misure e incentivi destinati solo alle imprese (impresa 4.0, digitalizzazione, formazione, beni strumentali ecc.).

Per tale ragione riteniamo necessario affermare il principio generale di **piena parificazione tra professionisti e imprese**, ai fini dell'accesso agli incentivi. Questa è d'altronde l'unica direzione compatibile con il diritto europeo e con la consolidata giurisprudenza sovranazionale, che accomuna la nozione di microimpresa e libero professionista.

5) SICUREZZA DEI LAVORATORI E DEI PROFESSIONISTI

Professionitaliane richiama i contenuti del documento presentato al Ministero nell'incontro di novembre, che riguardano in particolare la sicurezza nei cantieri mobili, l'organizzazione di un elenco unico dei coordinatori della sicurezza etc., la previsione di un coordinamento degli enti di controllo delle attività lavorative.

Inoltre, va aggiornata la normativa sulla sicurezza (D.Lgs.81/2008) e definita una specifica normativa sulla tutela del rischio delle cadute dall'alto, oggetto di circa 1/3 degli incidenti.

Vengono quindi allegate le proposte di Professionitaliane.

6) SUSSIDIARIETÀ' E SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Si riportano le proposte per l'avvio di attività sussidiarie dei professionisti alla P.A. e per la semplificazione normativa:

A) Realizzare un piano credibile di semplificazione normativa

Le misure di contrasto all'emergenza e alla crisi economica, elaborate negli ultimi mesi, rischiano di perdere efficacia per l'assoluta complessità delle procedure ad esse connesse e per la molteplicità di limitazioni ed eccezioni, che riducono considerevolmente la platea di beneficiari. La semplificazione delle norme e delle procedure amministrative annunciate dal Governo e da tutte le forze politiche indistintamente non sia, ancora una volta, solo uno slogan. La ripresa economica successiva all'emergenza sanitaria necessita, infatti, di incisivi interventi di semplificazione normativa e procedurale in tutti i comparti. Occorre definire tempi certi di durata dei procedimenti di competenza delle Pubbliche Amministrazioni, onde ridurre i tempi di istruttoria/esame e garantire una risposta certa al cittadino. È indispensabile poi una semplificazione del quadro giuridico nel quale operano imprese e cittadini. Fare impresa e lavorare in Italia è troppo complicato: l'oscurità, la frammentazione e il cambio continuo di regole nel tempo e nello spazio sono uno dei principali ostacoli allo sviluppo del Paese, perché impediscono agli operatori, a tutti i livelli, di assumere e pianificare scelte consapevoli per sé e per le organizzazioni di cui fanno parte.

Proprio perché fortemente compenetrati nel sistema di impresa e nel mercato del lavoro i professionisti devono diventare l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni per la semplificazione dei sistemi di regole che gravano sui cittadini, sul mercato del lavoro e sulle imprese. Occorre aumentare il numero di ipotesi in cui vale il principio del silenzio assenso. È necessario ridurre l'emanazione di leggi, norme, circolari, pareri, deliberazioni e quant'altro che ha determinato una incrostazione normativa da cui difficilmente si esce. Importante è la riduzione della normativa prescrittiva a vantaggio di quella volontaria, per consentire, tra l'altro,

un più utile e intelligente utilizzo delle competenze e conoscenze, di altissima qualità, dei professionisti ordinistici, assicurando anche il potenziamento degli enti di normazione nazionali.

È, altresì, importante intervenire sull'apparato dello Stato, definendo con chiarezza i ruoli e le competenze dei singoli enti territoriali, evitando duplicazioni e sovrapposizioni.

Ci si riserva la presentazione di un emendamento in proposito.

B) Garantire l'applicazione del principio di sussidiarietà delle professioni ordinistiche

Già da tempo si è preso atto che la sussidiarietà è un principio fondamentale e si è verificato che, quando alcune funzioni vengono delegate dalla Pubblica Amministrazione ai professionisti, si realizza un vero e proprio processo di semplificazione delle procedure che tutti auspichiamo. La legge n. 81/2017 assegna al sistema ordinistico una importante responsabilità: coadiuvare la Pubblica Amministrazione, senza aggravii di costo per lo Stato, ad erogare servizi rapidi e di maggiore qualità in una prospettiva di recupero di efficienza della struttura pubblica. È essenziale che alla normativa in materia di sussidiarietà venga data rapida e completa attuazione, con l'emanazione di decreti che stabiliscano quali sono le funzioni che la Pubblica Amministrazione può delegare ai professionisti. Questi ultimi devono diventare, quindi, l'interlocutore imprescindibile del Governo e delle Regioni. Sussidiarietà e competenza possono essere le chiavi di volta di un disegno riformatore, volto alla semplificazione e sostenuto dalle professioni su molteplici versanti.

Ci si riserva di inviare proposte operative.

7) SEMPLIFICAZIONE ATTIVITA' BUROCRATICHE ORDINI, COLLEGI/CASSE PREVIDENZIALI

Si completerà il percorso di semplificazione ed eliminazione di attività burocratiche per gli Ordini e Collegi proponendo l'emendamento riportato di seguito.

Anche per le Casse sono necessarie le semplificazioni burocratiche ed amministrative, come riportato nel documento ADEPP.

SEMPLIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' DEGLI ORDINI E COLLEGI PROFESSIONALI

Secondo una consolidata tradizione, recepita espressamente negli ordinamenti professionali più recenti (cfr. art. 24 dell'ordinamento forense, L. 247/2012; art. 6, d. lgs. 139/2005, ord. dott. commercialisti), gli Ordini professionali sono qualificati come enti pubblici non economici a carattere associativo, dotati di autonomia regolamentare, patrimoniale e finanziaria, trattandosi di enti che non gravano sulla finanza pubblica, alimentati esclusivamente dai contributi degli iscritti.

Tuttavia, nonostante la loro evidente specialità, gli ordini sono di frequente oggetto di richieste di adempimenti ed obblighi da parte di Amministrazioni centrali dello Stato, allorché queste si trovano ad applicare disposizioni genericamente rivolte al comparto pubblico, con esiti a volte invero paradossali.

La ragione di tali improprie assimilazioni è che le normative genericamente rivolte al comparto pubblico, piuttosto che delimitare precisamente il proprio campo di applicazione in funzione degli

obiettivi e della *ratio* del singolo intervento legislativo, si limitano per lo più a richiamare pigramente l'art. 1, comma 2, d. lgs. n. 165/2001, fonte che contiene un elenco del settore pubblico in origine pensato solo per l'applicazione delle disposizioni in tema di pubblico impiego, e che contempla anche gli enti pubblici non economici.

È stato più volte evidenziato in dottrina come il richiamo all'art. 1, comma 2 TU pubbl. imp., sia di per sé insufficiente a ricomprendere gli ordini professionali, giacché l'intero testo unico si applica agli ordini professionali solo nei principi (e non nelle norme di dettaglio), ed in quanto tali principi siano recepiti da regolamenti autonomi degli ordini stessi (cfr. art. 2, comma 2bis, D. L. 31 agosto 2013, n. 101). E tuttavia, gli ordini continuano a ricevere richieste di adempimenti ed obblighi manifestamente pensati per enti che gravano sulla finanza pubblica; solo per citare i casi più recenti, si pensi alle richieste relative alla revisione periodica e al censimento delle partecipazioni pubbliche (art. 20, d. lgs. n. 175/2016; art. 17, d. n. 90/2014), alla comunicazione dello stock di debito delle PP.AA. (art. 1, comma 867, L. 145/2018) e a quelle in materia di costi del personale (vedi nota).

Tale situazione genera gravi difficoltà applicative, a fronte dell'impossibilità oggettiva di applicare agli ordini, per lo più assai modesti per dimensioni strutturali e numero di dipendenti, discipline e regimi manifestamente pensati per il comparto delle amministrazioni statali.

Da qui la necessità di una precisazione che, coerentemente con le premesse sistematiche qui rapidamente sintetizzate, possa raggiungere l'obiettivo di escludere la soggezione automatica degli ordini professionali a normative genericamente riferite al comparto pubblico, ed affermare l'opposto principio in forza del quale, ogni qual volta il legislatore intenda estendere agli Ordini e ai

Collegi professionali previsioni od obblighi che caratterizzano il regime delle PP. AA., lo debba affermare espressamente, secondo criteri di compatibilità (come avvenuto, ad esempio, da ultimo con l'art. 3 del decreto legislativo n. 97/2016, il ed. correttivo alla normativa sulla trasparenza, che ha chiarito l'applicabilità di taluni obblighi di trasparenza anche agli ordini professionali, "in quanto compatibili").

Si tratta a ben vedere di chiarire una volta per tutte quanto già affermato di recente dalla giurisprudenza amministrativa più accorta (Tar per la Sicilia, sezione di Catania, sentenza n. 2307 del 5 dicembre 2018, dove si legge che, trattandosi "*di enti di carattere associativo, costituiti dagli appartenenti alle relative associazioni professionali, che si finanziano esclusivamente con i contributi dei propri iscritti...il Legislatore si è preoccupato, di volta in volta, di estendere espressamente agli ordini professionali, con specifiche disposizioni, questa o quella normazione afferente alle pubbliche amministrazioni ed agli enti pubblici*") e di evitare inutili contenziosi nelle sedi più disparate.

Ci si riserva di inviare un emendamento in proposito.



“5 PROPOSTE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE SUI LUOGHI DI LAVORO”

1. **COMMISSIONE CONSULTIVA PERMANENTE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 6 DEL DLgs 81/2008).**

Modifica dell'articolo 6 del Dlgs 81/2008 con l'inserimento nella commissione consultiva di tre rappresentanti del mondo delle professioni tecniche, che verranno indicati dalla Rete delle Professioni Tecniche. La richiesta è contenuta all'allegato 1. ***Sarebbe un riconoscimento dovuto ed opportuno nei confronti del mondo delle professioni tecniche, certamente uno dei pilastri a tutela e salvaguardia della sicurezza nei luoghi di lavoro.***
2. **LA PROBLEMATICHE DEI CONTROLLI IN CANTIERE. UNICITA' DELL'AZIONE**

Al fine di garantire un costante e continuo controllo nei cantieri sull'adempimento dei dettami previsti dall'81/2008, è necessario, e sicuramente ormai maturo, intervenire unificando in unico ente le suddette attività di controllo oggi esercitate da più soggetti (ASL, carabinieri, ispettorati). Infatti le attività esercitate dai suddetti enti sono poco coordinate e condivise. Ricondurre tale attività di controllo, sicuramente importante al pari dell'attività di prevenzione, ad un unico ente nazionale, con ovvie diramazioni territoriali permetterebbe al contempo sia un'azione efficace ma anche un non indifferente risparmio di risorse economiche ed umane. Si ritiene in tal senso che sia l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) il naturale ente preposto a tale attività.
3. **PROPOSTA DI LEGGE NAZIONALE SULLE LINEE VITA A TUTELA DEL RISCHIO PER LE CADUTE DALL'ALTO**

Il GdL Sicurezza e Prevenzione Incendi della RPT ha sviluppato una puntuale proposta di legge in materia. L'iniziativa nasce dal fatto che l'emissione di tale importante strumento è di competenza delle Regioni; in Italia, in atto, solo 11 Regioni si sono dotate di una legge specifica. La proposta raccoglie il meglio delle 11 leggi regionali vigenti e ne elabora una a valenza nazionale che andrebbe ripresa.
4. **ANAGRAFE NAZIONALE PROFESSIONISTI DELLA SICUREZZA (ANPS).**

Alla stregua dell'obbligo previsto per legge dell'elenco dei professionisti antincendio, oggi gestiti dall'ANPA (Anagrafe Nazionale Professionisti Antincendio), l'istituzione per legge di tale obbligo garantirebbe una possibilità adeguata di controllo sull'aggiornamento e sulla formazione in materia di sicurezza. ***Sarebbe opportuna una legge specifica come è stato per i professionisti antincendio (DM 5 agosto 2011, articolo 4).***
5. **PROPOSTE DI MODIFICA AL D.Lgs. 81/2008**

Sulla base dell'esperienza derivata da quasi 14 anni di attività con il testo unico, si ritiene opportuno analizzare approfonditamente l'articolato normativo individuando le criticità, le incongruenze, le lacune, proponendo migliorie ed ipotesi di modifiche. Pur considerando che il D.Lgs. 81/2008, complessivamente, è un documento condiviso dagli operatori del settore, oltre che conforme alla normativa europea, ed è ormai testato anche a livello giurisprudenziale, è necessario compiere una sua revisione, aggiornandolo con quelle che sono le normative di settore eliminando pertanto le incongruenze e mettendo invece in evidenza le criticità riscontrate in questi anni di applicazione. In tal senso è stato sviluppato 1 l'allegato 1 “**Prime proposte di modifica al D. Lgs. 9 aprile 2008, n° 81**”.



ALLEGATO 1

PROPOSTA DI MODIFICA DEL D.LGS. 9 APRILE 2008, N.81

Premessa

La sostenibilità e l'introduzione di nuovi approcci metodologici finalizzati a valutare l'accettabilità del rischio residuo rappresentano due dei principali e ineludibili obiettivi a cui la normativa prevenzionistica dovrà tendere in futuro per risultare d'avvero efficace, e generare nel contempo l'auspicata inversione del trend infortunistico che oramai, da molti anni, attanaglia il nostro Paese nonostante le nuove normative e l'impegno delle Istituzioni.

Infatti, è ormai di tutta evidenza che il principio introdotto a livello europeo, a partire dalla Direttiva Comunitaria 89/391/CEE, è il superamento dei tradizionali metodi di prevenzione tecnica basati sulla convinzione che compete al legislatore, inteso quale Ente super partes, il diritto-dovere di identificare, per ogni impianto o attrezzatura, i rischi cui sono esposti i lavoratori formulando gli obblighi ai quali attenersi per evitare possibili infortuni (In Italia, i provvedimenti che sono stati per quasi un quarantennio i portavoce di questa teoria sono stati i D.P.R. n. 547/55 e n. 303/56).

Prediligere gli approcci prestazionali rispetto agli oramai superati approcci prescrittivi significa cogliere le opportunità che ci devono indirizzare verso un'auspicata e oramai non più rinviabile semplificazione normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, introducendo una nuova visuale prospettica sull'interpretazione del concetto di "conformità normativa" e di "rischio residuo" nei settori dei cantieri, dei luoghi di lavoro, così come avviene già nella prevenzione incendi per il rischio residuo, indirizzando le scelte tecniche e organizzative di professionisti, committenti e imprese, verso metodologie che adottino approcci ingegneristici pragmatici ed efficaci all'interno di un quadro normativo di riferimento sempre aggiornato.

In quest'ultima fattispecie si riconosce, se mai ce ne sia ancora bisogno, il ruolo di assoluta preminenza che riveste la valutazione dei rischi nel campo della prevenzione degli infortuni lavorativi, che può risultare efficace solo se le figure professionali chiamate a supportare il "datore di lavoro" possiedono le necessarie competenze per comprendere questioni altamente specialistiche afferenti l'incarico conferito; il riferimento alla necessità di una adeguata qualifica normativa degli RSPP è chiaro, evidente ed improcrastinabile.

Inoltre è di fondamentale importanza l'attenzione sui costi della sicurezza per aziende ed imprese, sostenendone la valenza in termini di opportunità e non certo di meri esborsi economici, attuando una efficace politica di incentivi a favore delle aziende/imprese più virtuose.

Ormai si è consolidata la costruzione di un sistema di sicurezza globale dalla logica inclusivo-partecipativa che pone l'uomo al centro dell'organizzazione della sicurezza e richiede che l'analisi preventiva del rischio avvenga attraverso il coinvolgimento attivo di tutte le parti interessate al processo prevenzionale.

Quindi, concludendo, se volessimo sintetizzare i punti salienti sulla base dei quali il D.Lgs. 81/2008 andrebbe rivisitato, possiamo certamente individuarli nei temi dell'approccio prestazionale, della sostenibilità economica della sicurezza, e nella qualifica dei soggetti chiamati a gestire, governare ed indirizzare i servizi di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro.

Art. attuale	Art. con proposta di modifica	Motivazione
<p>Art. 3 - Campo di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.</p> <p>...(omissis)</p> <p>10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si applicano le disposizioni di cui al titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di</p>	<p>Art. 3 - Campo di applicazione</p> <p>1. Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.</p> <p>...(omissis)</p> <p>10. A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi quelli di cui al d.P.R. 8 marzo 1999, n. 70, e di cui all'accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, ovvero lavoratori che effettuano una prestazione in smart working di cui legge 81 del 22 maggio 2017, si applicano le disposizioni di cui al Titolo VII, indipendentemente dall'ambito in cui si svolge la prestazione stessa. Nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui al titolo III. I lavoratori a distanza sono informati dal datore di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano correttamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte del lavoratore a distanza, il datore di lavoro, le rappresentanze dei lavoratori e le autorità competenti hanno accesso al luogo in cui viene svolto il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualora la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il lavoratore a distanza può chiedere ispezioni. Il datore di lavoro garantisce l'adozione di misure dirette a prevenire l'isolamento del</p>	<p>Nelle aziende italiane e nella PA si sta diffondendo il fenomeno dello Smart Working.</p> <p>Per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, "lo Smart Working (o Lavoro Agile) è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro.</p>

<p>incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.</p>	<p>lavoratore a distanza rispetto agli altri lavoratori interni all'azienda, permettendogli di incontrarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell'azienda, nel rispetto di regolamenti o accordi aziendali.</p>	
	<p>Art. 6 - Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro</p> <p>1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro. La Commissione è composta da:</p> <p><i>a)</i> un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con funzioni di presidente;</p> <p><i>b)</i> un rappresentante del Ministero della salute;</p> <p><i>c)</i> un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico;</p> <p><i>d)</i> un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;</p> <p><i>e)</i> un rappresentante del Ministero dell'interno;</p> <p><i>f)</i> un rappresentante del Ministero della difesa, un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica quando il Presidente della Commissione, ravvisando profili di specifica competenza, ne disponga la convocazione;</p> <p><i>g)</i> sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;</p> <p><i>h)</i> sei esperti designati delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative</p>	<p>Alla Commissione partecipano quasi tutti gli attori del complesso e articolato mondo del lavoro contribuendo, con le proprie esperienze e conoscenze sulla materia, alle importanti finalità per le quali la stessa è stata istituita.</p> <p>I componenti spaziano da rappresentanti dei Ministeri a quelle delle Regioni (6), dalle rappresentanze delle organizzazioni sindacali (sei) a quelli delle associazioni datoriali (sei), nonché esperti di varia provenienza (i componenti sono più di 30). Risulta evidente che in questa articolata composizione manchi un importante anello della catena, un determinante e necessario contributo di conoscenza, professionalità ed esperienza sul campo, e cioè i rappresentanti delle professioni tecniche che giornalmente, attraverso centinaia di</p>

	<p>a livello nazionale;</p> <p><i>j)</i> sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative</p> <p>a livello nazionale;</p> <p><i>l)</i> tre esperti in medicina del lavoro, igiene industriale e impiantistica industriale;</p> <p><i>m)</i> un rappresentante dell'ANMIL.</p> <p><i>o)</i> tre esperti designati dalla rete delle professioni tecniche (RPT)</p> <p>2. Per ciascun componente può essere nominato un supplente, il quale interviene unicamente in caso di assenza del titolare. Ai lavori della Commissione possono altresì partecipare rappresentanti di altre amministrazioni centrali dello Stato in ragione di specifiche tematiche inerenti le relative competenze, con particolare riferimento a quelle relative alle differenze di genere e a quelle relative alla materia dell'istruzione per le problematiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c).</p> <p>3. All'inizio di ogni mandato la Commissione può istituire comitati speciali permanenti, dei quali determina la composizione e la funzione.</p> <p>4. La Commissione si avvale della consulenza degli istituti pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro e può richiedere la partecipazione di</p> <p><i>ed è supportata da esperti designati dai Consigli Nazionali degli Ordini di Area Tecnica nei vari settori di competenza.</i></p>	<p>migliaia di tecnici operanti sul campo garantiscono il rispetto ed i valori della sicurezza in tutti i luoghi di lavoro, dai cantieri alle fabbriche, dalle scuole agli uffici pubblici. Inoltre il Titolo IV del Testo Unico esprime chiaramente il concetto che la sicurezza sui luoghi di lavoro è principio che va pensato ideato e sviluppato sin dalla fase della progettazione e quindi, a pieno titolo, i professionisti tecnici rappresentano un riferimento centrale per la delicata tematica della sicurezza, che indubbiamente misura il livello di civiltà di un Paese. Per questi motivi si chiede la modifica del comma 1 dell'articolo 6, con l'inserimento del punto o), e la modifica del comma 4 con l'inserimento della possibilità, da parte della Commissione, di nominare esperti indicati dai Consigli Nazionali delle professioni di area tecnica.</p>
<p>Articolo 15 - Misure generali di tutela</p> <p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</p>	<p>Articolo 15 - Misure generali di tutela</p> <p>1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori</p>	

<p>nei luoghi di lavoro sono:</p> <p>a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;</p> <p>b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;</p> <p>c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;</p> <p>d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;</p> <p>e) la riduzione dei rischi alla fonte;</p> <p>f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;</p> <p>g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;</p> <p>h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;</p> <p>i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;</p> <p>l) il controllo sanitario dei lavoratori;</p> <p>m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;</p> <p>n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;</p> <p>o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;</p> <p>p) l'informazione e formazione</p>	<p>nei luoghi di lavoro sono:</p> <p>a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;</p> <p>b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;</p> <p>c) la riduzione ed il contenimento dei rischi al di sotto del livello accettabile in funzione dell'attività esercitata e del profilo degli occupanti, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;</p> <p>d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;</p> <p>e) la riduzione dei rischi alla fonte;</p> <p>f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;</p> <p>g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;</p> <p>h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;</p> <p>i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;</p> <p>l) il controllo sanitario dei lavoratori;</p> <p>m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;</p> <p>n) L'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;</p> <p>o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;</p> <p>p) l'informazione e formazione</p>	<p>Il Codice di prevenzione incendi (DM 03/08/2015) ha introdotto un protocollo di progettazione molto avanzato e versatile, basato sul principio del "livello di rischio accettabile".</p> <p>Questo principio va armonizzato con la misura generale di tutela della "eliminazione dei rischi" contenuta nel D.Lgs. 81/2008, che ha prodotto pericolose derive in sede giudiziaria.</p> <p>Il potenziale conflitto deve essere superato armonizzando la legislazione al fine di rendere applicabili i moderni criteri di accettazione del rischio residuo in tutte le attività lavorative e umane.</p>
---	---	---

<p>adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;</p> <p>r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;</p> <p>s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;</p> <p>u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;</p> <p>v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;</p> <p>z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.</p>	<p>adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;</p> <p>r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;</p> <p>s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;</p> <p>u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;</p> <p>v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;</p> <p>z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.</p>	
<p>Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p>1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al <u>decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u>, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <p>a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;</p> <p>b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</p> <p>c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni</p>	<p>Art. 30 - Modelli di organizzazione e di gestione</p> <p>1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al <u>decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231</u>, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:</p> <p>a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;</p> <p>b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;</p> <p>c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni</p>	

<p>periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>d) alle attività di sorveglianza sanitaria;</p> <p>e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</p> <p>g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</p> <p>h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</p> <p>...(omissis)</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p> <p>... (omissis)</p>	<p>periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;</p> <p>d) alle attività di sorveglianza sanitaria;</p> <p>e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;</p> <p>f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;</p> <p>g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;</p> <p>h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.</p> <p>...(omissis)</p> <p>5. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o alla norma UNI ISO 45001, si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6.</p> <p>... (omissis)</p>	<p>L'entrata in vigore della NORMA UNI ISO 45001:2018, prevede la sostituzione delle British Standard OHSAS 18001:2007, entro 3 anni.</p>
<p>ALLEGATO XV</p> <p>CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</p> <p>1. DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1.1. - Definizioni e termini di efficacia</p> <p>1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:</p> <p>a) scelte progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali da impiegare</p>	<p>ALLEGATO XV</p> <p>CONTENUTI MINIMI DEI PIANI DI SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI</p> <p>1. DISPOSIZIONI GENERALI</p> <p>1.1. - Definizioni e termini di efficacia</p> <p>1.1.1. Ai fini del presente allegato si intendono per:</p> <p>a) scelte architettoniche, tecniche progettuali ed organizzative: insieme di scelte effettuate in fase di progettazione dal progettista dell'opera in collaborazione con il coordinatore per la progettazione, al fine di garantire l'eliminazione o la riduzione al minimo dei rischi di lavoro. Le scelte progettuali sono effettuate nel campo delle tecniche costruttive, dei materiali</p>	<p>Armonizzazione con l'articolo 90 c. 1 lett. a</p>

<p>e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;</p> <p>b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;</p> <p>c) apprestamenti: le opere provvisoriale necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;</p> <p>d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;</p> <p>f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;</p> <p>g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;</p> <p>h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'<u>articolo 100</u>;</p> <p>i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'<u>articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006</u> e successive modifiche;</p> <p>l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'<u>articolo 89, comma 1, lettera h)</u>, e all'<u>articolo 131, comma 2, lettera c)</u>, del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;</p> <p>m) costi della sicurezza: i costi indicati all'<u>articolo 100</u>, nonché gli oneri indicati all'<u>articolo 131 del d.Lgs. 163/2006</u> e successive modifiche.</p>	<p>da impiegare e delle tecnologie da adottare; le scelte organizzative sono effettuate nel campo della pianificazione temporale e spaziale dei lavori;</p> <p>b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;</p> <p>c) apprestamenti: le opere provvisoriale necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;</p> <p>d) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il lavoro;</p> <p>e) misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute;</p> <p>f) prescrizioni operative: le indicazioni particolari di carattere temporale, comportamentale, organizzativo, tecnico e procedurale, da rispettare durante le fasi critiche del processo di costruzione, in relazione alla complessità dell'opera da realizzare;</p> <p>g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità dell'opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;</p> <p>h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'<u>articolo 100</u>;</p> <p>i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all'<u>articolo 131, comma 2, lettera b) del d.Lgs. 163/2006</u> e successive modifiche;</p> <p>l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all'<u>articolo 89, comma 1, lettera h)</u>, e all'<u>articolo 131, comma 2, lettera c)</u>, del d.Lgs. 163/2006 e successive modifiche;</p> <p>m) costi della sicurezza: i costi indicati all'<u>articolo 100</u>, nonché gli oneri indicati all'<u>articolo 131 del d.Lgs. 163/2006</u> e successive modifiche.</p>	
<p>ALLEGATO XVII IDONEITÀ</p>	<p>ALLEGATO XVII IDONEITÀ</p>	

TECNICO-PROFESSIONALE	TECNICO-PROFESSIONALE	
<p>01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'<u>articolo 97</u>.</p> <p>1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'<u>articolo 17, comma 1, lettera a)</u> o autocertificazione di cui all'<u>articolo 29, comma 5</u>, del presente decreto legislativo;</p> <p>c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;</p> <p>d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'<u>art. 14 del presente decreto legislativo</u>.</p>	<p>01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'<u>articolo 97</u>.</p> <p>1. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:</p> <p>a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;</p> <p>b) documento di valutazione dei rischi di cui all'<u>articolo 17, comma 1, lettera a)</u> o autocertificazione di cui all'<u>articolo 29, comma 5</u>, del presente decreto legislativo;</p> <p>c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;</p> <p>d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all'<u>art. 14 del presente decreto legislativo</u>.</p>	<p>I termini per l'autocertificazione di cui trattasi sono ormai scaduti: è preferibile pertanto eliminare tale riferimento per non ingenerare errate interpretazioni della norma.</p>

ULTERIORI TEMI DI APPROFONDIMENTO		
TITOLO TEMATICA	APPROFONDIMENTO	MOTIVAZIONE
<p>1. AMBIENTI CONFINATI ED A RISCHIO DI INQUINAMENTO</p>	<p>Unificazione riferimenti normativi istituendo un nuovo TITOLO</p> <p>Dopo ben oltre 10 anni dall'emanazione del DPR 177/2011 e considerato il contenuto in alcuni articoli del D.Lgs.81/08 circa le attività negli ambienti confinati, sarebbe opportuno e doveroso unificare tale tipologia di attività lavorative in un nuovo Titolo, dove si effettua una trattazione completa di tutti gli aspetti. Tra questi si dovranno trattare anche gli aspetti legati sia alla sorveglianza sanitaria spesso disattesa che al rapporto tra il CSE e il rappresentate del datore di lavoro in ambienti confinati (rif. DPR.177/2011)</p>	<p>Eliminazione della dispersione dei riferimenti nella Norma ed implemenazione della stessa sul tema specifico.</p>

2. FORMAZIONE	Qualificazione dei docenti formatori	Quadro normativo insufficiente.
3. SMART WORKING e LAVORO A DISTANZA	Necessario implementare la norma soprattutto sulle modalità per effettuare l'analisi del rischio (allegato specifico)	Sul tema c'è solo una legge del 2017 dove pochi articoli sono dedicati al lavoro a distanza. Essa è molto stringata e non fornisce adeguate indicazioni su come effettuare la valutazione del rischio.
4. REQUISITI DEL RSPP	Individuazione di un ruolo specifico. Capitolato prestazionale ed approfondimento del ruolo	Coniugare il ruolo di RSPP ad un adeguato codice deontologico di condotta
5. SOSTENIBILITÀ DEI COSTI DELLA SICUREZZA	La sostenibilità prende vita dalla presenza di fondi che siano disponibili per tali obiettivi. Essa deve associarsi alla tematica di adeguamento dei costi della sicurezza. Altra cosa interessante da introdurre è la dinamica Bonus/Malus per le imprese, al fine di innescare un circolo virtuoso a cui le imprese possano adeguarsi migliorando la gestione della sicurezza che porta vantaggi in tanti ambiti.	Per permettere il raggiungimento degli obiettivi scaturenti da un'adeguata progettazione della sicurezza. Non devono intendersi come costi ma come opportunità per le imprese/aziende più virtuose.
6. BONIFICA ORDIGNI BELLICI	Implementazione articoli su testo unico in forza di altra normativa già vigente	Carenza nel testo unico vigente della tematica specifica.

A cura della Rete Professioni Tecniche.

L'attività sussidiaria dei professionisti ordinistici alla Pubblica Amministrazione.

PROPOSTE

Si riportano di seguito le proposte:

- Nell'ambito dell'amministrazione della **giustizia**: accesso alle banche dati delle PP.AA. e, in particolare, nell'ambito del processo civile, assunzione di prove testimoniali e per interpello, assunzioni preventive dei mezzi di prova; assunzione del ruolo di commissario ad acta, in ausilio al Giudice dell'ottemperanza; estensione delle procedure precontenziose di negoziazione assistita; svolgimento di funzioni esecutive attualmente assegnate agli uffici giudiziari o ad altre amministrazioni, con possibilità di riaprire una fase propriamente contenziosa solo in caso di opposizione, a garanzia dei diritti delle altre parti coinvolte.
- Nell'ambito del **mercato del lavoro**, oltre alla necessaria riduzione del cuneo fiscale, da tutti auspicata ma ancora non praticata: abolizione delle causali nel lavoro a termine; riordino della disciplina degli ammortizzatori sociale ed introduzione di un unico ed universale ammortizzatore per la gestione di casistiche emergenziali come la crisi sanitaria o quella bellica; misure volte ad aumentare il potere di acquisto dei lavoratori; revisione ed implementazione delle politiche attive per il lavoro; valorizzazione del tirocinio; misure previdenziali.
- In riferimento al **mercato immobiliare e dell'accesso al credito**: introduzione di norme che agevolino negoziabilità e bancabilità dei beni di provenienza donativa per favorire l'impiego dei patrimoni familiari per il rifinanziamento delle attività imprenditoriali; ampliamento dell'istituto del patto di famiglia.
- Per agevolare il passaggio generazionale; promozione dell'istituto del Rent to buy; snellimento dei trasferimenti di immobili di interesse culturale; promozione dell'utilizzo del pegno non possessorio.

- Nell'ambito del **diritto societario**: introduzione di norme che consentano effettivamente la costituzione di una società in 1 giorno, e consentano fusioni e scissioni in forma semplificata e più rapida; slancio al mercato immobiliare con agevolazioni fiscali e con la detrazione del 50% dell'Iva per l'acquisto della casa appartenente alle classi energetiche A o B; estensione del sistema del prezzo valore anche agli immobili non abitativi, in modo da far emergere il "sommerso"; estensione delle agevolazioni per l'acquisto di terreni agricoli ai giovani e ai meno giovani.
- Nel contesto del **sistema fiscale**: ampliamento e sviluppo di tutti gli istituti che affidano, ai professionisti esperti in materia fiscale, funzioni di controllo e asseverazione in sostituzione dell'Amministrazione.
- Per quanto riguarda le **procedure autorizzative e di controllo legate all'urbanistica, all'edilizia e alla sicurezza** degli edifici pubblici e privati, ma anche con funzioni nell'ambito dell'apparato della giustizia, ampliando le funzioni dei consulenti tecnici. Vengono quindi individuati, a titolo esemplificativo, alcune tipologie di atti delegabili o espletabili attraverso un'azione comune da ipotizzare insieme agli uffici della PA competenti:
 1. Atti di asseverazione e/o certificazione della rispondenza alle norme di legge di specifiche attività;
 2. Atti di verifica, collaudo e controllo di attività svolte da terzi;
 3. Attività di analisi ed istruttoria propedeutiche al rilascio di pareri da parte della PA;
 4. Atti di supporto alla Pubblica Amministrazione;
 5. Atti di monitoraggio sull'applicazione delle norme.

A puro titolo d'esempio non esaustivo: Permesso in sanatoria, Autorizzazione per l'inizio dei lavori, Certificato di agibilità, Certificato di destinazione Urbanistica, Tenuta ed aggiornamento Fascicolo aziendale, certificazione delle superfici e certificazioni agroambientali per la definizione dei titoli di pagamento delle domande Pac e Agroambientali, Valutazione della conformità delle macchine, Autorizzazione Integrata Ambientale, Autorizzazione agli Scarichi, Autorizzazione alle emissioni in

atmosfera, Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, Certificazione di avvenuta bonifica, Autorizzane Unica Ambientale, Autorizzazione generale per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, Certificato di prevenzione incendi, Segnalazione certificata di inizio attività – Scia etc. Questa proposta, ampliando le forze in campo (professionisti interni insieme ai professionisti esterni), consentirebbe di affrontare nell'immediato la sfida del recovery.

Per quanto riguarda gli ATTUARI, si individuano le seguenti funzioni:

- Pensioni. La figura dell'attuario riveste da sempre un importante ruolo nella gestione del sistema pensionistico, sia per quanto riguarda il primo pilastro previdenziale di base che relativamente alla previdenza complementare; si pensi ai bilanci tecnici, alla Funzione Attuariale prevista nella normativa IORP II per i fondi pensione e alle analisi simulative prospettiche di sostenibilità ed adeguatezza dei sistemi previdenziali. Molti già operano a tal fine nell'ambito degli Enti previdenziali; in questo caso andrebbe più propriamente ed utilmente individuata una o più figure di attuari che coordinino e finalizino questo lavoro con il Ministero del Lavoro/Governo;
- Risolutore di contenziosi quantitativi di natura finanziaria, assicurativa e previdenziale (una specie di giudice di pace) che operi per agevolarne la risoluzione;
- Risk Manager in tutte le attività della pubblica Amministrazione. L'attuario, in quanto esperto della gestione quantitativa dei rischi, attività peraltro già riconosciuta nelle aziende finanziarie (banche, assicurazioni), potrebbe estenderla nella pubblica amministrazione con la finalità di andare ad identificare e quantificarne i rischi affrontando in modo razionale la scelta delle migliori strategie per ridurli, mitigarli, eliminarli, con notevole risparmio per le casse dello Stato;
- Per le ragioni di cui al punto precedente un Attuario come Risk Manager nelle aziende non finanziarie potrebbe farsi garante della misura quantitativa della loro solvibilità similmente a quanto avviene ora per legge nel settore finanziario (Basilea 3 per le banche, Solvency II per le Compagnie);

- Risk manager per le imprese sanitarie: in merito alla responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie regolata dalla cosiddetta Legge Gelli Bianco, la figura dell'attuario potrebbe essere introdotta sia per la scelta della migliore soluzione assicurativa per la struttura sanitaria sia, ancora più determinante, in caso di assunzione diretta del rischio;
- Sanità: La figura dell'attuario potrebbe rivestire un importante ruolo nella gestione del sistema sanitario, sia per quanto riguarda il servizio sanitario nazionale che relativamente ai Fondi Integrativi Sanitari; si pensi ai problemi di tariffazione, ai bilanci tecnici e alle analisi simulative prospettive di sostenibilità ed adeguatezza. Sarebbe necessario individuare una o più figure di attuari che coordinino e finalizino questo lavoro con il Ministero della Sanità/Governo.

EMENDAMENTI PROPOSTI IN RELAZIONE AI CONTENUTI DEL DOCUMENTO IN DATA 02/02/2023

- **PUNTO 6: Emendamento circa la semplificazione normativa**

La proposta di emendamento potrebbe essere la seguente:

“In conformità al riconoscimento dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) della qualifica di «organismo nazionale di normazione» ai sensi del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 1025/2012 e del Decreto Legislativo n.223/2017, è attribuita al medesimo ente la competenza generale ed esclusiva in materia di elaborazione e aggiornamento delle norme e specifiche tecniche in tutti i settori rilevanti, incluso il settore delle costruzioni”.

- **PUNTO 7: Emendamento circa la semplificazione delle attività burocratiche degli Ordini e Collegi Professionali**

L'emendamento qui proposto può essere inserito in qualsiasi provvedimento in tema di semplificazione ed efficientamento delle pubbliche amministrazioni; diversamente, può essere aggiunto alla fonte che già esclude gli ordini professionali dalla cd. "spending review", e precisa che il TU pubbl. imp, si applica a tali enti solo nei principi, e sulla base di regolamenti autonomi.

"Le disposizioni che si applicano ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli ordini ed ai collegi professionali a meno che la legge non lo preveda espressamente, e fatti salvi criteri di compatibilità in relazione alle effettive dotazioni organiche, e al bilancio dell'ente professionale".

Si riporta qui di seguito la norma per come risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento proposto (in grassetto-corsivo le parole aggiunte).

Art. 2, commi 2 e 2 bis, DL n. 101/2013 (con modifiche apportate dal D.L. 26/10/2019 n.124 conv. in L. 19/12/2019 n.153 (G.U. 24/12/2019 n.3019).

2. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa che sono in equilibrio economico e finanziario sono esclusi dall'applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Ai fini delle assunzioni, resta fermo, per i predetti enti, l'articolo 1, comma 505, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per tali enti, fatte salve le determinazioni delle dotazioni organiche esistenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'eventuale variazione della consistenza del ruolo dirigenziale deve essere comunicata al Ministero

vigilante e al Dipartimento della funzione pubblica. Decorsi quindici giorni dalla comunicazione, la variazione si intende esecutiva.

2-bis. Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica.

EMENDAMENTO PROPOSTO: Le disposizioni che si applicano ai soggetti di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli ordini ed ai collegi professionali a meno che la legge non lo preveda espressamente, e fatti salvi criteri di compatibilità in relazione alle effettive dotazioni organiche, e al bilancio dell'ente professionale.